

Il primo appuntamento il 16 gennaio per gli intermediari con il divieto sopra i 1.500 euro

Verso lo stop delle compensazioni

Richiesta ai clienti la certificazione per i ruoli scaduti

DI CRISTINA BARTELLI

Verso un blocco delle compensazioni il 16 gennaio. Associazioni di imprese e professionisti alle prese con il nuovo adempimento del divieto di compensare crediti fiscali con debiti quando esistono ruoli scaduti per importi dai 1.500 euro in su, in vigore dal 1° gennaio 2011, non vogliono assumersi rischi con i contribuenti/clienti. Le strutture territoriali delle associazioni di impresa stanno infatti contattando o scrivendo alle imprese per cui fanno gli intermediari. Nella comunicazione si invita a dimostrare che i ruoli che loro visionano nel cassetto fiscale sono in regola. In alcuni studi professionali invece la strategia adottata è quella del rigore: nel dubbio non si rischia una chiamata di corresponsabilità con il cliente e sarà quindi sufficiente vedere l'informazione sui ruoli, contenuta nel cassetto fiscale, per decidere di non dare seguito alla richiesta di compensazione. Per superare questo ostacolo, secondo le associazioni di impresa sarebbe sufficiente rendere disponibile nel cassetto fiscale una informazione aggiuntiva relativa ai ruoli non pagati.

La Cna, in vista del primo appuntamento con le nuove regole, si è vista costretta a chiedere alle imprese di dare dimostrazione della qualità del ruolo. «La lettera che la Cna è stata costretta a inviare a tutte le proprie sedi territoriali, evidenzia la necessità di consentire a tutti gli intermediari di visionare i ruoli non pagati in carico ai propri clienti, ovviamente dietro espressa delega» spiega Claudio Carpentieri. Una richiesta, questa, che Rete Imprese Italia, l'associazione che unisce i rappresen-

ti delle pmi, aveva già formulato in maniera ufficiale a Fabrizia Lapecorella direttore del Dipartimento delle politiche fiscali del ministero dell'economia e delle finanze con lettera del 29 novembre 2010 (si veda *ItaliaOggi* del 10/12/2010).

«Ritengo, personalmente, che non si possa fare entrare in vigore un vincolo, ancorché giusto nel principio» continua Carpentieri, «senza però assumere prima tutte le cautele necessarie per evitare ulteriori appesantimenti burocratici sulle imprese. Inoltre, ritengo che sia sbagliato fare entrare in vigore tale vincolo in assenza dell'emanazione del provvedimento atto a consentire alle imprese di compensare i crediti tributari con i debiti iscritti a ruolo. Ciò rischia di creare ulteriori problemi finanziari alle imprese in un momento

nel quale il credito può anche far decidere la morte o la vita di una impresa.» Sul provvedimento in particolare il dipartimento delle politiche fiscali è ancora al lavoro per fissare però un aspetto.

Alcuni professionisti, interpellati

da *ItaliaOggi*, fanno notare infatti che ci sono dei punti dubbi della disciplina, indipendenti dal provvedimento di attuazione, per cui sarebbe necessaria una circolare dell'Agenzia delle entrate. In attesa dunque di questi tasselli, provvedimento di attuazione e chiarimento di prassi amministrativo negli studi prevale il fai-da-te. «Le nostre strutture territoriali», conferma Andrea Trevisani, responsabile fiscale di Confartigianato, «stanno contattando gli iscritti per una verifica sull'esistenza dei ruoli scaduti o meno per importi oltre la soglia dei 1.500 euro. In mancanza di una verifica per noi scatta il blocco dell'intera compensazione».

Il significato da attribuire alla soglia dei 1.500 euro è tutt'altro che chiaro. C'è, ad esempio chi sostiene che la norma è chiara nello specificare che fino alla concorrenza di debiti di ammontare superiore ai 1.500 euro non scatta la compensazione, interpretando la norma come la possibilità di compensare il credito scorporato del valore del ruolo scaduto superiore ai 1.500 euro. C'è invece chi sostiene l'esatto contrario: «la norma fa scattare una soglia dai 1.500 euro in su», ribatte Andrea Trevisani, «se ho iscritto a ruolo fino a concorrenza di un importo superiore devo bloccare l'intero importo».

E intanto, in questa situazione il 16 gennaio è più che dietro l'angolo.

Altri articoli a pag. 23

La lettera della Cna

Spett. le Azienda

Oggetto: Compensazione in F24 di crediti verso l'Erario - Divieto dall'1/1/2011 in caso di debiti a ruolo scaduti (art. 31, dl n. 78/10).

Dal 1° gennaio 2011, i debiti erariali iscritti a ruolo, di importo superiore a 1.500 euro, se non pagati entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, limitano la possibilità per il contribuente di effettuare la compensazione in F24.

In tale ipotesi, i crediti non compensabili in F24 sono quelli maturati dal contribuente, anche sostituto d'imposta, nei confronti dell'Erario (crediti Iva, Irpef, Ires e relative imposte sostitutive e da ritenute alla fonte). Rimane sempre libera la compensazione di crediti maturati nei confronti di altri Enti (es. Inps, Inail, Irap ecc.).

Dal 1° gennaio 2011, il divieto di compensare un credito verso l'Erario non sarà illimitato, ma opererà fino a concorrenza del debito a ruolo già scaduto: ad esempio, in caso di credito Iva di importo pari a 3.000 euro e di contestuali debiti erariali a ruolo scaduti per 2.000 euro, il contribuente potrà legittimamente utilizzare il credito Iva per soli 1.000 euro (= 3.000-2.000).

A sostegno del divieto, opererà una sanzione amministrativa pari al 50% di quanto indebitamente compensato: nel precedente esempio numerico, in caso di compensazione dell'integrale credito Iva (pari a 3.000 euro), al contribuente si applicherà la sanzione di 1.000 euro (pari al 50% di 2.000 euro non compensabili per la coesistenza di pari debiti a ruolo già scaduti).

Alla luce della gravità delle sanzioni previste, ogni contribuente dovrà verificare l'esistenza di cartelle esattoriali scadute e non pagate relative, in tutto o in parte, a debiti verso l'Erario.

Per la corretta compilazione del modello F24, il contribuente dovrà effettuare tale verifica prima di ogni scadenza di versamento (giorno 16 di ogni mese) e consegnare copia delle cartelle scadute alla sede CNA di riferimento entro il 10 dello stesso mese.

In assenza di tali informazioni, l'Ufficio Cna procederà all'integrale compensazione tra eventuali crediti erariali e importi dovuti, declinando ogni responsabilità derivante da indebito utilizzo di crediti.

Certi della sua attenzione, porgiamo cordiali saluti.

L'impresa, per ricevuta

**Fabrizia Lapecorella**